



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 41 del 19/12/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE "CONVENZIONE PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SOCIALE - PROROGA DAL 01.01. AL 30 06.2024.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **19:15** si è riunito in seduta STRAORDINARIA, su convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale composto dai signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
MARIN EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
BOSSI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
SCHIROSI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
FILPA MONICA	CONSIGLIERE	Presente
CROSTA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
SANDRINI MIRKO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
TORTOSA MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
RANIA GIORGIA	CONSIGLIERE	Presente
MASSARI MIRELLA	CONSIGLIERE	Presente
FERRAZZI ROSA	CONSIGLIERE	Presente
BRENNA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMMARETTI VITTORE	CONSIGLIERE	Assente
RIVA CARLO	CONSIGLIERE	Presente
GORONE CHIARA	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI, N. 15

ASSENTI N. 2

Partecipa, con le funzioni di legge, il SEGRETARIO Dott.ssa CONTE MARIA.

Il Sig. SANDRINI MIRKO assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Claudio Andreoletti.

Successivamente, alle ore 19:47 il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE "CONVENZIONE PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SOCIALE - PROROGA DAL 01.01. AL 30 06.2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 14, comma 27, del già D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione individua tra le funzioni fondamentali dei comuni la "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione";
- il comma 28 dello stesso articolo impone ai Comuni aventi popolazione fino a 3mila abitanti e appartenenti a Comunità Montane di gestire in forma associata mediante unione o convenzione le proprie funzioni fondamentali, tra cui quella di cui al capoverso precedente;
- l'articolo 9, comma 3, della L.R. 19/08 attribuisce alle Comunità Montane la possibilità di gestire in forma associata funzioni delegate dai comuni, prevedendo che tale esercizio sia regolato da apposita convenzione;
- sia il citato articolo 9 che l'articolo 30 del Tuel prevedono che le funzioni associate siano gestite attraverso l'istituto della delega o attraverso la costituzione di un ufficio comune;
- l'art. 14 comma 30 del d.l. 78/2010 demanda alle regioni la competenza a definire la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni;
- l'articolo 8 della L.R. 22/2011 prevede che in Lombardia l'ambito territoriale raggiunga, per i comuni appartenenti a comunità montane, il limite demografico minimo pari a 3mila abitanti o, in alternativa, al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;
- con parere 426 del 3.10.2012 la Corte dei Conti sez. Lombardia ha ritenuto che detta norma, ancorché emanata antecedentemente alla definizione del nuovo assetto dell'esercizio associato delle funzioni delineato dalla novella al d.l. 78/2010, sia compatibile con esso;
- con riferimento alle funzioni in materia di servizi sociali, l'articolo 18, comma 11 bis della L.R. 3/2008 prevede che la dimensione territoriale ottimale sia costituita di norma dall'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona;
- la Comunità Montana del Piambello associa a sé comuni appartenenti a due diversi distretti territoriali del piano di zona di cui alla legge 328/00, quello di Arcisate (per i comuni già facenti parte della disciolta comunità montana Valceresio) e quello di Luino (per i comuni già facenti parte della disciolta comunità montana della Valganna e Valmarchirolo) e che pertanto i servizi facenti parte della funzione sociale non attribuiti ai distretti del piano di zona possono essere enucleati in un'unica funzione avente le caratteristiche di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g) del citato D.L. 78/2010, da gestire in forma associata per il tramite della comunità montana, ente comune cui fanno capo gli enti appartenenti ai due distretti territoriali;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di consiglio comunale n° 20 del 10/11/2020 era stata approvata la CONVENZIONE EX ART.30 TUEL CONVENZIONE PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SOCIALE E PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO

SOCIALE" - PERIODO 10.11.2020 - 31.12.2023.

- che la suddetta convenzione prevedeva la possibilità di poter aderire alla gestione associata in diverse forme, come definite nello specifico dall'art. 1 del testo, di seguito riportate:
 - a) gestione funzione associata, da parte della Comunità Montana, individuata dall'articolo 14, comma 27, lettera g) del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, definita quale "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione" (di seguito definita "funzione").
 - b) gestione associata di servizi od interventi sociali esclusi dalla programmazione dei piani di zona di Arcisate e Luino a cui afferiscono i Comuni appartenenti alla Comunità Montana. Tali attività sono raggruppate in due aree:
 - b.1) servizio di segretariato sociale professionale erogato da assistenti sociali iscritti all'albo professionale;
 - b.2) attività od interventi rivolti a rispondere a bisogni sociali del territorio da strutturare in base alle esigenze dei Comuni richiedenti. Tali attività o prestazioni non devono già essere tra quelle erogate dal piano di zona di riferimento dei Comuni interessati.

DATO ATTO che la convenzione suddetta è dunque in scadenza alla data del prossimo 31.12.2023;

CONSIDERATO quanto emerso dalla riunione tenutasi presso la sede della Comunità Montana del Piambello in data 25/10/2023, ovvero che i comuni attualmente aderenti hanno manifestato il loro interesse a proseguire con la gestione associata mediante un nuovo convenzionamento che preveda l'esclusione della gestione della funzione sociale (ovvero quella prevista dall'art. 1, comma 1 lettera a) dell'attuale testo di convenzione), la quale tornerà in capo ai singoli comuni che proseguiranno nella gestione autonoma della stessa, e la delega a codesta Comunità Montana della gestione associata dei soli servizi o interventi sociali esclusi dalla programmazione dei piani di zona di Arcisate e Luino a cui afferiscono i Comuni appartenenti alla Comunità Montana, ovvero esclusivamente quelli previsti dall'art. 1 comma 1 lettera b) dell'attuale testo di convenzione:

- 1) servizio di segretariato sociale professionale erogato da assistenti sociali iscritti all'albo professionale;
- 2) attività od interventi rivolti a rispondere a bisogni sociali del territorio da strutturare in base alle esigenze dei Comuni richiedenti.

DATO ATTO che le brevi tempistiche non consentono la strutturazione di un nuovo convenzionamento che presenti le caratteristiche sopra esposte, e lo svolgimento dei relativi affidamenti dei servizi alle ditte preposte, entro la data del 01.01.2024;

CONSIDERATO che occorre garantire il prosieguo dei servizi relativi alla convenzione in scadenza fino alla definizione del nuovo convenzionamento sopra esposto, che avverrà nel corso del primo semestre dell'anno 2024, e all'entrata in vigore della nuova convenzione relativa alla gestione associata dei servizi o interventi sociali esclusi dalla programmazione dei piani di zona di Arcisate e Luino a cui afferiscono i Comuni appartenenti alla Comunità Montana, a far data dall'01.07.2024;

RITENUTO, pertanto, di prorogare l'attuale convenzione per il periodo 01.01.2024 - 30.06.2024 esclusivamente per quanto attiene ai soli servizi o interventi sociali esclusi dalla programmazione dei piani di zona di Arcisate e Luino a cui afferiscono i Comuni appartenenti alla Comunità Montana (art. 1 comma 1 lettera b) del testo di convenzione), ed escludendo quindi la gestione della funzione sociale (art. 1 comma 1 lettera a) del testo

di convenzione), la quale tornerà in capo ai singoli comuni che proseguiranno nella gestione autonoma della stessa;

DI PRENDERE ATTO che la spesa conseguente troverà copertura al capitolo 10412071000 "servizio convenzionato assistenza sociale" del bilancio di previsione 2023-2025, esigibilità 2024, che presenta la necessaria disponibilità.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Per propria competenza ai sensi dell'art.20 dello Statuto Comunale e dell'art.42 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'esito dell'espressa votazione, con votazione unanime e favorevolmente espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

- **DI PROROGARE**, per i motivi in premessa indicati l'attuale CONVENZIONE EX ART.30 TUEL CONVENZIONE PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SOCIALE E PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE" - PERIODO 10.11.2020 - 31.12.2023., per il periodo 01.01.2024 – 30.06.2024, esclusivamente per quanto attiene ai soli servizi o interventi sociali esclusi dalla programmazione dei piani di zona di Arcisate e Luino a cui afferiscono i Comuni appartenenti alla Comunità Montana (art. 1 comma 1 lettera b) del testo di convenzione), ed escludendo quindi dalla proroga la gestione della funzione sociale (art. 1 comma 1 lettera a) del testo di convenzione), la quale tornerà in capo ai singoli comuni che proseguiranno nella gestione autonoma della stessa dal 1° gennaio 2024.
-
- **DI PRENDERE ATTO** e confermare che a decorrere dal 01.01.2024 la sola forma di gestione esercitata, e quindi oggetto della proroga, è quella prevista dall'art. 1 comma 1 lettera b) e che la forma gestionale prevista dall'art. 1 comma 1 lettera a) cesserà di essere esercitata al 31.12.2023, come da testo di convenzione allegato a parte integrate della presente deliberazione.
- **DI PRENDERE ATTO** che la spesa conseguente troverà copertura al capitolo 10412071000 "servizio convenzionato assistenza sociale" del bilancio di previsione 2023-2025, esigibilità 2024, che presenta la necessaria disponibilità.
- **DI DARE** mandato al Responsabile del settore di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Successivamente con votazione unanime e palese di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SANDRINI MIRKO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CONTE MARIA